

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DELLA TOSCANA

RICORRE

il **professor ANDREA MOROZZI** (CF. MRZNDR78M14D621Q),
residente in Firenze, via L. Morandi, n. 32 rappresentato e difeso dagli
Avvocati Fabio Colzi (CF. CLZFBA56C07D612F), Vittorio Chierroni
(CF.: CHRVTR55M31F949G) e Gabriella Mattioli
(MTTGRL71E60A390X) ed elettivamente domiciliato presso lo studio
(Studio Legale Lessona) degli ultimi due in Firenze, via de' Rondinelli n.
2 (fax 055/264470, mail: vittoriochierroni@pec.ordineavvocatifirenze.it);
avvgabriellamattioli@puntopec.it; fabio.colzi@firenze.pecavvocati.it),
come da mandato a margine del presente atto

contro

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E
DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato ex
lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Firenze, via degli
Arazzieri n. 4

nonché contro

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA in
persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato ex lege presso
l'Avvocatura Distettuale dello Stato in Firenze, via degli Arazzieri n. 4

per l'annullamento previa sospensione cautelare degli effetti

anche mediante misura cautelare monocratica

del provvedimento di data e numero sconosciuti con il quale è stata “cancellata” ovvero “annullata” ovvero “non inviata” la domanda di partecipazione al concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell’organico dell’autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado (di cui al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 23 febbraio 2016 n. 106) presentata dal ricorrente in data 26 marzo 2016, e/o dell’eventuale provvedimento sempre di data e numero sconosciuti di non ammissione al medesimo concorso, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori e consequenziali, ed ulteriori ancorché non conosciuti dal ricorrente ed avverso i quali, fin da adesso, si formula eventuale riserva di proporre motivi aggiunti di ricorso, tra i quali, in particolare, per quanto occorrer possa le comunicazioni trasmesse il 26 marzo 2016 ed il 29 marzo 2016 conosciute dal ricorrente soltanto in data 29 aprile 2016.

**** **

1 – Il professor Morozzi svolge da oltre 10 anni l’attività di docente presso vari istituti di istruzione secondaria statale e paritaria della Provincia di Firenze.

2 – Come noto, con decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 106 del 23 febbraio 2016 è stato indetto il “*Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell’autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado*” (doc. 1) .

3 – Il professor Morozzi, essendo in possesso di tutti i requisiti richiesti del bando, in data 26 marzo 2016, ha presentato la propria domanda di ammissione al concorso (doc. 2).

Prima dell'invio della stessa, il professor Morozzi si è, tuttavia, accorto, che, probabilmente per un “bug” del sistema informatico, la domanda di partecipazione al concorso conteneva un errore in quanto il conseguimento del diploma scolastico era indicato nell'anno “1996-1996”, anziché nell'anno “1996-1997” (doc. 2).

Il ricorrente, pertanto, spaventato anche dalle possibili conseguenze laddove tale errore fosse stato interpretato quale “falsa dichiarazione” ai sensi del DPR n. 445 del 2000, ha provveduto a modificare la domanda ed ha rinviarla (doc. 3).

Ed, in effetti, con mail sempre del 26 marzo (doc. 4), il Miur ha confermato al ricorrente che *“la domanda di partecipazione al concorso era stata regolarmente inoltrata e convalidata dal sistema informativo di riferimento al titolo di accesso”*.

3 – Nei giorni successivi, peraltro, il ricorrente ha effettuato un ulteriore accesso al portale “istanze on line.it” verificando che la propria domanda risultava inoltrata.

4 – In data 29 aprile, tuttavia, il ricorrente, quando si è accorto che il proprio nominativo non era ricompreso negli elenchi di coloro che erano stati ammessi al concorso, ha effettuato un ulteriore accesso al portale “istruzione.it”, apprendendo che la propria domanda era stata annullata.

Inoltre, in quella data, da una verifica delle comunicazioni allo stesso inoltrate dal sistema ha appreso che:

-risultava una comunicazione datata 26 marzo 2016 nella quale si affermava che la domanda dallo stesso presentata era stata “cancellata” in quanto lo stesso aveva operato “*in modifica*” *sull’istanza precedentemente inoltrata*” (doc. 5);

-risultava, inoltre, una comunicazione del 29 marzo 2016 nella quale si affermava che “*la domanda di partecipazione al concorso ordinario di DDG n. 106 del 23 febbraio 2016 risulta inserita, ma non inoltrata*” (doc. 6)

5 – A seguito della lettura di tali comunicazioni, il ricorrente ha, immediatamente, cercato un confronto con l’Ufficio Scolastico Regionale al fine di comprendere quali problematiche c’erano state con la propria domanda e quali rimedi, eventualmente, avrebbero potuto essere adottati (cfr. docc. 7 ed 8).

Tali comunicazioni sono, tuttavia, rimaste senza esito.

6 – In ragione del grave pregiudizio per la propria carriera professionale, ed in ultima istanza, per la propria vita, il ricorrente, appreso che in data 17 maggio si sarebbe svolta una sezione suppletiva delle prove concorsuali in favore di quei candidati che avevano, *medio tempore*, ottenuto un provvedimento cautelare di ammissione al concorso da parte del giudice amministrativo, si è, quindi, spontaneamente presentato presso la sede del Convitto Nazionale Cicognini.

La Commissione, pur non potendo far sostenere la prova al ricorrente, al termine di alcune verifiche effettuate anche presso l’Ufficio Scolastico Regionale, ha tuttavia dato atto che “*probabilmente l’assenza del candidato negli elenchi è dovuto ad un mero errore tecnico informatico*” (doc. 9).

7 - Il provvedimento con il quale è stata annullata e/o cancellata, ovvero e comunque, è stata disposta eventualmente l'esclusione del ricorrente dal concorso per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado nonché tutti i provvedimenti allo stesso connessi, presupposti e/o consequenziali, così come analiticamente indicati nell'epigrafe del presente atto, sono, peraltro, illegittimi e lesivi degli interessi del ricorrente che, quindi, avverso gli stessi si vede costretto a proporre i seguenti

MOTIVI di RICORSO

1) Violazione e/o falsa applicazione artt. 399 e ss. D. lgs. n. 297 del 16 aprile 1994

Violazione e/o falsa applicazione artt. 35 e ss. d. lgs. n. 165 del 2001

Violazione e/o falsa applicazione art. 1 legge n. 107 del 2015

Violazione e/o falsa applicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2015

Violazione e/o falsa applicazione del Decreto del Direttore Generale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico prot. n. 0000106 del 23 febbraio 2016, ed in particolare, artt. 3 e 4 contenente il bando di concorso

Violazione e/o falsa applicazione artt. 1,2 e 3 della legge 7 agosto 1990,n. 241

Eccesso di potere particolarmente sotto il profilo del travisamento dei fatti e dei presupposti. Difetto di motivazione e di istruttoria. Contraddittorietà

Come già evidenziato nella parte espositiva, il ricorrente ha provveduto ad inviare regolarmente ed in tempo utile la domanda di

partecipazione al concorso per titoli ed esame finalizzato al reclutamento del personale docente per la scuola secondaria.

Tale circostanza risulta confermata dalla mail di conferma che il Sistema Istanze On Line del MIUR ha rilasciato al professor Morozzi.

Ciò nonostante il professor Morozzi, anche se in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando, non è stato incluso tra i candidati ammessi a partecipare alla procedura “*per un mero errore tecnico informatico*” (cfr. doc. 9)

Tale circostanza appare davvero paradossale, tanto più se si considera che, in questi giorni, molti altri colleghi del ricorrente, sono ammessi a partecipare alla procedura concorsuale, in forza di provvedimenti cautelari pronunciati dal Giudice Amministrativo, nonostante non siano in possesso dei requisiti previsti dal bando.

Di qui un primo evidente profilo di illegittimità dei provvedimenti impugnati dai quali, appunto, consegue l'esclusione dalla procedura concorsuale di un soggetto in possesso dei prescritti requisiti in ragione di un “*mero errore tecnico informatico*” senza che, peraltro, di tale errore il ricorrente stesso sia stato informato.

1.2 – Non solo.

Ma vi è anche da chiedersi per quali ragioni tale “*errore tecnico informatico*” la cui esistenza è stata, quindi, accertata anche dall'Ufficio Scolastico Regionale (cfr. doc. 9) non abbia potuto essere corretto anche mediante l'eventuale adozione di provvedimenti di autotutela da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale, anche e soprattutto tenuto conto dei gravi pregiudizi che da questo derivano per la professionalità, ed in ultima analisi, lo si ribadisce, per la vita stessa del ricorrente.

Del resto, l'interesse del professor Morozzi a partecipare alla procedura concorsuale è stato chiaramente espresso non solo con l'inoltro della domanda di partecipazione al concorso e con il pagamento del relativo contributo, ma anche e soprattutto con le istanze presentate all'Ufficio Scolastico Regionale immediatamente dopo aver appreso di non essere stato ricompreso negli elenchi dei candidati (cfr. docc. 7-8).

1.3 – Né, per altro, la mancata inclusione del ricorrente appare riconducibile a errori e/o omissioni allo stesso imputabili (le quali, peraltro, ben avrebbero dovuto essere analiticamente precisate ed individuate nei provvedimenti impugnati).

Come già evidenziato nella parte espositiva, infatti, il ricorrente ha inoltrato la propria domanda mediante il sistema Polis.

Il ricorrente, infatti, dopo aver proceduto alla correzione della propria domanda per il "Bug" del sistema informatico già descritto ha proceduto ad un nuovo invio della stessa.

Tale circostanza è confermata dal fatto che, appunto, nel sistema informatico ministeriale, alla pagina "istanze on line" risulta che la domanda del professor Morozzi è stata "annullata".

Dal che discende, appunto, che una regolare domanda era stata presentata.

Dal che discende anche l'illegittimità dei provvedimenti impugnati sotto il profilo della contraddittorietà.

1.4 – In ogni caso, la circostanza che la mancata partecipazione del ricorrente alla procedura concorsuale sia riconducibile ad "un mero errore tecnico informatico" rende evidente l'illegittimità dei provvedimenti impugnati anche sotto il profilo della violazione dei principi in punto di

efficacia ed efficienza dei procedimenti amministrativi in generale e delle procedure concorsuali in particolare.

**** * * *

2) Violazione e/o falsa applicazione artt. 399 e ss. D. lgs. n. 297 del 16 aprile 1994

Violazione e/o falsa applicazione artt. 35 e ss. d. lgs. n. 165 del 2001

Violazione e/o falsa applicazione art. 1 legge n. 107 del 2015

Violazione e/o falsa applicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2015

Violazione e/o falsa applicazione del Decreto del Direttore Generale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico prot. n. 0000106 del 23 febbraio 2016, ed in particolare, artt. 3 e 4 contenente il bando di concorso

Violazione e/o falsa applicazione artt. 1,2 e 3 della legge 7 agosto 1990,n. 241

Eccesso di potere particolarmente sotto il profilo del travisamento dei fatti e dei presupposti. Difetto di motivazione e di istruttoria.Sviamento

Come già evidenziato nella parte espositiva, il ricorrente, il giorno 29 aprile 2016, da un accesso al portale “www.istruzione.it” ed, in particolare, al portale “istanzeonline” ha appreso che la propria domanda era stata annullata.

E’, tuttavia, evidente che l’eventuale successivo annullamento della domanda di iscrizione ben avrebbe dovuto e potuto essere accompagnato da una congrua e specifica motivazione delle eventuali ragioni e cause in forza delle quali era stato adottato.

La questione appare giuridicamente di immediata e palmare soluzione in quanto l’art. 97 della Costituzione riguardo i concorsi

pubblici stabilisce che il bando deve garantire la massima partecipazione in modo da garantire la miglior selezione dei candidati.

Di qui un ulteriore evidente motivo di illegittimità del provvedimento impugnato anche sotto il profilo del difetto di istruttoria e della carenza assoluta di motivazione.

2.2 - Ma vi è di più.

Non si comprende, infatti, a quale titolo o in forza di quale norma l'Amministrazione abbia disposto "l'annullamento" della domanda del ricorrente.

La domanda di partecipazione al concorso, infatti, in quanto atto proveniente dal ricorrente, avrebbe potuto essere annullato solo dal professor Morozzi.

L'Amministrazione, tutt'al più, ricorrendone i presupposti (che, tuttavia, nel caso di specie, davvero non si comprende quali avrebbero potuto essere) avrebbe potuto disporre l'esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale.

Tale eventuale provvedimento di esclusione, tuttavia, avrebbe potuto e/o dovuto chiaramente indicare i presupposti in base ai quali era stato adottato.

Ed, invece, nel caso di specie, nulla di tutto ciò è stato precisato.

Non solo.

L'annullamento della domanda, infatti, costituisce un provvedimento "atipico" in quanto non espressamente previsto nel bando di concorso.

Di tal che appare evidente l'illegittimità del provvedimento impugnato per violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi, oltre che sotto il profilo dello sviamento avendo l'Amministrazione

annullato la domanda presentata dal ricorrente attuando così, di fatto, un provvedimento di esclusione dello stesso dalla procedura concorsuale

**** * * *

3)Violazione e/o falsa applicazione artt. 7 e 10 bis e ss. legge 7 agosto 1990, n. 241

Eccesso di potere particolarmente sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione

Come già evidenziato, l'Amministrazione ha annullato la domanda di partecipazione al concorso presentata dal ricorrente senza inviare allo stesso alcuna preventiva comunicazione.

Né, peraltro, appaiono idonee ad assolvere tale obbligo di comunicazioni le mail che sono state inviate al ricorrente dal sistema informatico automatico nei giorni 26 marzo e 29 marzo 2016.

Innanzitutto, come detto il contenuto di tale comunicazione appare assolutamente superato dalla circostanza che, appunto, il ricorrente, a seguito della modifica della domanda, ha provveduto ad inviare nuovamente la stessa esattamente come richiesto nella comunicazione del 26 marzo (doc. 7).

Quanto alla comunicazione del 29 marzo non solo la stessa non è stata in effetti vista dal professor Morozzi fino, appunto, al 29 aprile 2016, ma anche e soprattutto il relativo contenuto appare in netta contraddizione con la circostanza che, dal portale "istanze on line", la domanda del ricorrente risulta annullata e, ciò conferma che la stessa era stata inoltrata.

3.2 – Non solo.

Nella domanda di partecipazione al concorso, il professor Morozzi ha espressamente indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata nel

quale richiedeva di ricevere le comunicazioni attinenti alla procedura concorsuale.

Tale indirizzo è, del resto, lo strumento ordinariamente e consuetudinariamente utilizzato dall'Ufficio Scolastico Regionale per convocare il professor Morozzi in caso di assegnazione ad incarichi professionali.

Con ciò ingenerando nello stesso la legittima aspettativa che comunicazioni altrettanto rilevanti fossero trasmesse mediante tale indirizzo mail certificato anche per le evidenti garanzie che lo stesso dà circa l'effettiva consegna e lettura dei messaggi.

Appare, invece, davvero singolare che le comunicazioni attinenti a tale procedura concorsuale siano state effettuate senza utilizzare appunto l'indirizzo di posta elettronica certificata.

Da qui un ulteriore evidente motivo di illegittimità dei provvedimenti impugnati.

**** * * *

Sull'istanza cautelare

Sul fumus si rinvia a quanto già evidenziato nei motivi di impugnazione.

Per quanto riguarda il periculum, si evidenzia quanto segue.

Il ricorrente svolge attività di docente e dalle supplenze ricava i mezzi per il proprio sostentamento e, in difetto della partecipazione al concorso, non potrà ottenere nomine fisse e perderà una fonte di reddito sicura per l'avvenire.

Da qui l'interesse del ricorrente ad ottenere un provvedimento di ammissione con riserva alle prove concorsuali.

Del resto, la mancata ammissione alle prove concorsuali farebbe perdere al professor Morozzi, che pure è in possesso dei requisiti previsti dal bando e che svolge l'attività di insegnante quale "precario" già da oltre 11 anni, la possibilità di ottenere la stabilità che consiste uno degli obiettivi della legge 107/2015 avente ad oggetto la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, che mira a riorganizzare e dare uno stabile assetto alle istituzioni scolastiche.

Del resto, il ricorrente, come già evidenziato, è in possesso di tutti i requisiti per poter insegnare e, quindi, l'ammissione dello stesso alle prove concorsuali, anche per l'esperienza dallo stesso già maturata nell'insegnamento, costituisce un grave danno anche per la scuola in termini di efficacia ed efficienza del sistema scolastico.

Pertanto, la concessione della richiesta misura cautelare appare anche idonea a contemperare gli interessi in gioco in quanto a fronte dei pregiudizi gravi ed irreparabili, anche sotto il profilo risarcitorio, che derivano al ricorrente dalla mancata partecipazione al concorso, l'Amministrazione statale non subirebbe altro pregiudizio che quello connesso all'esame delle prove e dei titoli del ricorrente.

**Sui presupposti anche per la concessione della misura cautelare
monocratica**

In questo caso, inoltre, paiono sussistere anche i presupposti per concedere la misura cautelare monocratica dato che, come noto, il Giudice Amministrativo ha accolto l'istanza cautelare presentata da numerosi insegnanti che, non essendo in possesso dei requisiti previsti dal bando, ne hanno contestato la legittimità.

In ragione di tali provvedimenti cautelari (dei quali si dà atto anche nel doc. 9), l'Ufficio Scolastico Regionale dovrebbe entro pochi giorni fissare la data per consentire lo svolgimento a tali candidati delle prove concorsuali.

E' evidente, quindi, che in mancanza di una data certa (ma considerato che la stessa dovrebbe ormai essere imminente), il ricorrente ha la necessità di ottenere al più presto un titolo che consenta anche allo stesso di essere ammesso a partecipare a tali prove suppletive, qualora tale data venga fissata nelle more dei tempi tecnici per l'assegnazione del ricorso alla prima camera di consiglio utile.

Pertanto, da informazioni informali avute dal ricorrente, risulta, che i candidati ammessi con provvedimento cautelare del giudice amministrativo sarebbero stati invitati a presentarsi nei giorni 15 e 17 giugno 2016 per svolgere le prove pratiche unitamente a tutti gli altri candidati e che le relative prove scritte verrebbero fatte espletare in data successiva.

Anche se tale informazione fosse corretta, non ci sarebbero, quindi, allo stato i tempi tecnici per ottenere un provvedimento cautelare nelle ordinarie camere di consiglio.

Del resto consentendo al ricorrente di "aggregarsi" a tali candidati, la stessa Amministrazione potrebbe evitare il rischio di essere chiamata nuovamente a riconvocare la Commissione esaminatrice.

**** * * *

Ai fini degli artt. 133 e segg. del c.p.c. modificato dalla legge n. 80/05 si dichiara di voler ricevere gli avvisi a mezzo fax: n. 055/264470 o a mezzo di posta elettronica e-mail ai seguenti

indirizzi:;vittoriochierroni@pec.ordineavvocatifirenze.it;avvgabriellamattioli@puntopec.it

**** * * *

Ai fini delle norme sul contributo unificato il ricorrente dichiara che la presente controversia è di valore indeterminabile.

*** ** *

P.Q.M.

si confida che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, disatteso e reietto quanto in contrario espongasi e richiedasi, voglia, previo accoglimento della richiesta misura cautelare anche monocratica,, accogliere il presente ricorso e per l'effetto voglia annullare i provvedimenti impugnati, con ogni conseguenza di ragione e di legge nonchè con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

Firenze, 1 giugno 2016

(Avv. Vittorio Chierroni)

(Avv. Gabriella Mattioli)

RELATE di NOTIFICA

Ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 53/1994, io sottoscritto Avv. Vittorio Chierroni, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Firenze al n. 6028, appositamente autorizzato dal Consiglio dello stesso Ordine in data 16 gennaio 2009, previa iscrizione:

1) al n. **1068** del mio registro cronologico ho notificato il suesteso atto al **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA** in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, Via degli Arazzieri n. 4 - **50129 FIRENZE**, trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con raccomandata n. **76716797267-1** spedita dall'Ufficio Postale e nella data indicati nel timbro postale

(Avv. Vittorio Chierroni)

2) al n. **1069** del mio registro cronologico ho notificato il suesteso atto all'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA** in persona del Direttore Generale pro- tempore domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, Via degli Arazzieri n. 4 - **50129 FIRENZE**, trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con raccomandata n. **76716797268-2** spedita dall'Ufficio Postale e nella data indicati nel timbro postale

(Avv. Vittorio Chierroni)

3) al n. **1070** del mio registro cronologico ho notificato il suesteso atto alla **Signora Antonina LATONA** residente in Via Senese Romana n. 3 - **50053 EMPOLI** trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con raccomandata n. **76716797269-3** spedita dall'Ufficio Postale e nella data indicati nel timbro postale

(Avv. Vittorio Chierroni)

RELATE DI NOTIFICA A MEZZO FAX

Io sottoscritto io sottoscritto Avv. Vittorio Chierroni, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Firenze al n. 6028, appositamente autorizzato dal Consiglio dello stesso Ordine in data 7 gennaio 2009, previa iscrizione al 1) n. **1071** del mio registro il giorno 1 giugno 2016 ho notificato il presente atto, ai sensi dell'art. 56 c.p.a., inviandolo a mezzo fax al **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA** in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, in Firenze, via degli Arazzieri n. a mezzo fax dal numero 055/264470 (Studio Legale Lessona) ai numeri di fax dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato telefax 055/472.555 (come da sito istituzionale al seguente indirizzo <http://www.avvocaturastato.it/node/498?q=firenze>)

(Avv. Vittorio Chierroni)

2) n. **1072** del mio registro il giorno 1 giugno 2016 ho notificato il presente atto, ai sensi dell'art. 56 c.p.a., inviandolo a mezzo fax al **all'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA** in persona del Direttore Generale pro- tempore domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, in Firenze, via degli Arazzieri n. a mezzo fax dal numero 055/264470 (Studio Legale Lessona) ai numeri di fax dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato telefax 055/472.555 (come da sito istituzionale al seguente indirizzo <http://www.avvocaturastato.it/node/498?q=firenze>)

(Avv. Vittorio Chierroni)